DISPOSIZIONI URGENTI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

Art. 2

Accelerazione dei pagamenti per le imprese operanti nel Mezzogiorno

L'erogazione degli importi da corrispondere per contributi in conto capitale in relazione alle agevolazioni in favore delle attivita' produttive e di ricerca concesse a valere sulle risorse derivanti dalla legge 1 marzo 1986, n. 64, oltre che con i criteri e le modalita' previsti dalla normativa vigente, puo' essere effettuata, a domanda del beneficiario, anche sulla base di dichiarazione del legale rappresentante attestante lo stato di esecuzione del progetto, nonche' l'esistenza dei requisiti di cui alla vigente normativa sulla lotta alla criminalita' organizzata, accompagnata da fidejussione bancaria o da polizza assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. Nel caso di erogazione a saldo, qualora non risultino gia' effettuati, gli accertamenti finali di spesa devono essere espletati, anche mediante ricorso a consulenti esterni che rispondono personalmente degli accertamenti effettuati, entro sei mesi dalla data dell'avvenuto pagamento. Fatte salve le sanzioni previste dalla legge ove il fatto costituisca reato, qualora le dichiarazioni di cui al comma 1 attestino fatti materiali non rispondenti al vero e le agevolazioni siano conseguentemente revocate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 2 a 4 volte l'importo dell'agevolazione indebitamente fruita, salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e la restituzione delle somme indebitamente percepite, con la corresponsione degli interessi come previsti dalla normativa vigente. In relazione all'esigenza di assicurare il coordinato utilizzo delle risorse disponibili, il centro di elaborazione dati, gia' operante presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, e' attribuito, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, che ne assicura la gestione e lo sviluppo nell'ambito unitario del sistema informativo operante ai sensi e per le finalita' di cui all'articolo 7 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio di carattere compensativo. Il Nucleo di valutazione operante presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi della legge 17 dicembre 1986, n. 878, e' posto alle dirette dipendenze del Ministro. La nomina a componente del Nucleo avviene con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, previo parere favorevole del Consiglio tecnico scientifico per la programmazione economica. Entro i mesi di luglio e di gennaio di ciascun anno il Ministro del bilancio e

della programmazione economica presenta al CIPE il programma delle attivita' del Nucleo di valutazione indicando i programmi e i risultati dei lavori svolti nel semestre precedente.

Versione in vigore dal 1 agosto 1994, non più in vigore dal 1 ottobre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali
Estremi	Decreto-legge 30 luglio 1994, n. 478
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 agosto 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-ripresa-delle-attivita-imprenditoriali-478-1994/art-2-accelerazione-dei-pagamenti-per-le-imprese-operanti-nel-mezzogiorno/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it